

Credito d' imposta in R&S, non basta il progresso dell' impresa

PAGINE A CURA DI ROBERTO LENZI

Definizioni in chiaro: ammissibili le attività che implicano avanzamento per un intero campo. Sono ammissibili al credito d' imposta ricerca e sviluppo solo le attività che perseguono un progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali in un campo scientifico o tecnologico. Ma il semplice progresso o avanzamento delle conoscenze o delle capacità proprie di una singola impresa non fa ritenere l' attività come ricerca e sviluppo. Non rientrano nell' attività di ricerca agevolabile le modifiche che non hanno il carattere della novità e che sono il risultato di un semplice utilizzo dello stato dell' arte nel settore o dominio di riferimento. Il piano Transizione 4.0, nella parte che prevede contributi sotto forma di credito di imposta alla ricerca e sviluppo che possono andare dal 12 al 45%, ha finalmente «decodificato» dal manuale di Frascati le specifiche che possono essere utilizzate dalle imprese. Questo consentirà a tutti di non ricadere negli errori che hanno caratterizzato gli anni dal 2015 al 2019, quando i limiti tra ricerca e sviluppo e innovazione non erano chiari. È in via di pubblicazione il decreto che dà attuazione al comma 184, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», che «al fine di sostenere più efficacemente il processo di transizione digitale delle imprese, la spesa privata in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica, anche nell' ambito dell' attività di ricerca e sviluppo, è incentivata con un contributo temporaneo giuridico di cui gli obiettivi di spesa pubblica preveda la ripartizione delle aliquote degli oneri fiscali sul reddito d' imposta sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi di impresa».

Beneficiari. Possono accedere tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e quelle che sono state iscritte al registro delle imprese al momento di essere ammissibili al credito d' imposta.

Definizioni in chiaro: ammissibili le attività che implicano avanzamento per un intero campo

Credito d' imposta in R&S, non basta il progresso dell' impresa

Gli incentivi disponibili

Gli incentivi al Centro-sud	12% della spesa ammissibile
Gli incentivi al Sud	20% per le grandi imprese, 30% per le medie imprese e 40% per le piccole imprese
Ammissibili	Le attività che perseguono un progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali in un campo scientifico o tecnologico
Non ammissibili	Le attività che non hanno il carattere della novità e che sono il risultato di un semplice utilizzo dello stato dell' arte nel settore o dominio di riferimento
Contributo	Fino a 3 milioni di euro

Attività di ricerca e sviluppo. Il decreto mette in ordine piano l'attività di ricerca e sviluppo ammissibile al credito d' imposta. Questa attività ad avere un carattere di novità e che sono il risultato di un semplice utilizzo dello stato dell' arte nel settore o dominio di riferimento.

Beneficiari. Possono accedere tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e quelle che sono state iscritte al registro delle imprese al momento di essere ammissibili al credito d' imposta.

dell' economia circolare e della sostenibilità ambientale, e l' accrescimento delle competenze nelle materie connesse alle tecnologie abilitanti il processo di transizione tecnologica e digitale, nonché di razionalizzare e stabilizzare il quadro agevolativo di riferimento in un orizzonte temporale pluriennale, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica» prevede la ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali collegati al «Piano nazionale Impresa 4.0». Beneficiari. Possono accedere tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e quelle che sono classificabili come stabili organizzazioni di soggetti non residenti. Lo possono fare indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale. Questo permette di non far rientrare i contributi tra quelli classificabili come Aiuti di stato. La modifica introdotta dal decreto Rilancio che permette alle imprese del Sud di avere un contributo più alto porterà a novità nel campo della classificazione dell' aiuto, novità che dovremo trovare nella conversione in legge. L' aiuto non è più uguale per tutte le imprese a prescindere dalla dimensione e dalla ubicazione, almeno per la differenza dal 12%, che spetta a tutte, alla percentuale più alta e ciò lo porta a essere un regime di aiuto. Attività di ricerca e sviluppo. Il decreto mette in primo piano l' attività di ricerca e sviluppo ammissibile al credito d' imposta. Questa oltre ad avere un contributo più alto (del 12% per tutti e fino al 45% al Sud) era già operativa dal 2015 al 2019, con contributi per tutti che variavano dal 25 al 50%, ed è quindi già molto nota alle imprese. La differenza principale rispetto al passato, oltre all' abbassamento del contributo è l' eliminazione della media di riferimento. Fino al 2019 le spese di ricerca e sviluppo dovevano essere ridotte di una quota pari alla ricerca effettuata nel periodo 2012-2014. La specifica fatta tiene conto dei principi generali e dei criteri contenuti nelle linee guida per le rilevazioni statistiche nazionali delle spese per ricerca e sviluppo elaborate dall' Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse, manuale di Frascati 2015). Costituiscono attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d' imposta i lavori svolti nel periodo d' imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, anche in relazione a progetti di ricerca e sviluppo avviati in periodi d' imposta precedenti. Devono essere classificabili in una o più delle seguenti categorie generali: Ricerca fondamentale. Vengono considerati attività di ricerca fondamentale i lavori sperimentali o teorici finalizzati principalmente all' acquisizione di nuove conoscenze in campo scientifico o tecnologico, attraverso l' analisi delle proprietà e delle strutture dei fenomeni fisici e naturali, senza necessariamente considerare un utilizzo o un' applicazione particolare a breve termine delle nuove conoscenze acquisite da parte dell' impresa; il risultato delle

attività di ricerca fondamentale è di regola rappresentato per mezzo di schemi o diagrammi esplicativi o per mezzo di teorie interpretative delle informazioni e dei fatti emergenti dai lavori sperimentali o teorici; Ricerca industriale. Vengono considerati attività di ricerca industriale i lavori originali intrapresi al fine di individuare le possibili utilizzazioni o applicazioni delle nuove conoscenze derivanti da un' attività di ricerca fondamentale o al fine di trovare nuove soluzioni per il raggiungimento di uno scopo o un obiettivo pratico predeterminato. Le attività, in particolare, devono mirare ad approfondire le conoscenze esistenti al fine di risolvere problemi di carattere scientifico o tecnologico; il loro risultato è rappresentato, di regola, da un modello di prova che permette di verificare sperimentalmente le ipotesi di partenza e di dare dimostrazione della possibilità o meno di passare alla fase successiva dello sviluppo sperimentale, senza l' obiettivo di rappresentare il prodotto o il processo nel suo stato finale; Sviluppo sperimentale. Vengono considerati attività di sviluppo sperimentale i lavori sistematici, basati sulle conoscenze esistenti ottenute dalla ricerca o dall' esperienza pratica, svolti allo scopo di acquisire ulteriori conoscenze e raccogliere le informazioni tecniche necessarie in funzione della realizzazione di nuovi prodotti o nuovi processi di produzione o in funzione del miglioramento significativo di prodotti o processi già esistenti. Per miglioramento significativo di prodotti o processi già esistenti la norma intende le modifiche che hanno il carattere della novità e che non sono il risultato di un semplice utilizzo dello stato dell' arte nel settore o dominio di riferimento. Il risultato dei lavori di sviluppo sperimentale è di regola rappresentato da prototipi o impianti pilota. Per prototipo il decreto intende un modello originale che possiede le qualità tecniche essenziali e le caratteristiche di funzionamento del prodotto o del processo oggetto delle attività di sviluppo sperimentale e che permette di effettuare le prove per apportare le modifiche necessarie e fissare le caratteristiche finali del prodotto o del processo. Per impianto pilota intende un insieme di macchinari, dispositivi, attrezzature o altri elementi che permette di testare un prodotto o un processo su una scala o in un ambiente prossimi alla realtà industriale o finale. Il decreto specifica che il semplice progresso o avanzamento delle conoscenze o delle capacità proprie di una singola impresa non fa ritenere l' attività come ricerca e sviluppo. Sono ammissibili al credito d' imposta solo le attività che perseguono un progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali in un campo scientifico o tecnologico. La condizione viene considerata realizzata anche nel caso dell' adattamento delle conoscenze o delle capacità relative a un campo della scienza o della tecnica al fine di realizzare un avanzamento in un altro campo in

relazione al quale tale adattamento non sia facilmente deducibile o attuabile. Le spese sono ammissibili anche nel caso in cui l'avanzamento scientifico o tecnologico ricercato non sia raggiunto o non sia pienamente realizzato. Molto importante la specifica secondo cui «se un particolare progresso scientifico o tecnologico è già stato raggiunto o tentato da altri soggetti, ma le informazioni sul processo o sul metodo o sul prodotto non fanno parte dello stato delle conoscenze scientifiche o tecnologiche disponibili e accessibili per l'impresa all'inizio delle operazioni di ricerca e sviluppo, perché coperte per esempio da segreto aziendale, i lavori intrapresi per raggiungere tale progresso attraverso il superamento degli ostacoli o degli impedimenti scientifici o tecnologici incontrati possono ugualmente rappresentare un avanzamento scientifico o tecnologico e rilevare ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta». Altro chiarimento importante è quello relativo al fatto che sono ammissibili al credito d'imposta i lavori di ricerca e sviluppo svolti contemporaneamente e in modo simile nello stesso campo scientifico o tecnologico da imprese concorrenti indipendenti. Contributo spettante: 12% della spesa ammissibile al Centronord, 25% grandi imprese, 35% medie imprese e 45% piccole imprese al Sud. Il credito d'imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione. L'utilizzo è subordinato all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione delle spese sostenute. Le imprese dovranno effettuare anche una comunicazione al ministero dello sviluppo economico, questo è un nuovo adempimento rispetto al 2015-2019 introdotto dalla legge di Bilancio 2020 © Riproduzione riservata.